

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA		
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA		
N. 3899		
11 NOV 2011		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**CONVENZIONE  
TRA  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
E  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Premesso

che con Decreto Rettorale 25 luglio 2001, n° 213/36 è stata istituita presso l'Università di Bologna la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;

che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;

che il Tribunale ordinario di Bologna (di seguito Tribunale), in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge.

Tutto ciò premesso, si conviene:

**Art. 1**

**(Accesso alla formazione professionale presso il Tribunale)**

1. Gli iscritti al primo anno del corso della Scuola possono essere ammessi allo svolgimento della formazione professionale presso il Tribunale in base al numero dei posti disponibili individuato ogni anno dal Presidente del Tribunale che stipula la presente convenzione e comunicato al Direttore della Scuola entro il 31 ottobre.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni.
3. Limitatamente all'a.a. 2011-2012, la valutazione delle domande di ammissione avviene sulla base del risultato del concorso di accesso alla Scuola, la cui Commissione è presieduta da un magistrato.

La Commissione verifica inoltre l'assenza di eventuali cause d'incompatibilità dei candidati rispetto allo svolgimento dell'attività formativa presso l'Ufficio Giudiziario ospitante. L'eventuale presenza d'una causa d'incompatibilità determina l'esclusione del candidato dalla selezione per l'attività formativa, in base al giudizio motivato della Commissione.

4. Sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione e delle domande presentate dagli specializzandi, tenuto conto dei posti disponibili, il Direttore della Scuola comunica l'elenco dei più meritevoli al Presidente del Tribunale e al Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011.

## **Art. 2**

### **(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)**

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività prevista dal progetto formativo, di assistenza ed ausilio ai magistrati del settore civile del Tribunale, favorendo il principio della rotazione bimestrale o trimestrale in modo da assicurare una pluralità d'esperienze professionali.


2. Il progetto formativo di ogni specializzando è redatto dal magistrato o dai magistrati assegnatari, di concerto con il Presidente del Tribunale o un suo delegato. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze in affiancamento al magistrato assegnatario; nell'eventuale assistenza alle Camere di consiglio; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario.

## **Art. 3**

### **(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)**

1. Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

2. La relazione intermedia contiene un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Presidente del Tribunale (o un suo delegato) e dal Direttore della Scuola (o un suo delegato).




**Art. 4**

**(Frequenza alle lezioni teoriche presso la Scuola)**

1. Gli specializzandi ammessi alla formazione professionale possono frequentare le lezioni teoriche presso la Scuola nella misura del 60% per le materie del Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto processuale penale, con riferimento al calendario del primo anno.

La frequenza alle lezioni teoriche è effettuata in via preferenziale negli orari pomeridiani secondo il calendario delle lezioni.

2. Gli specializzandi possono altresì svolgere due prove scritte nelle materie del Diritto penale e Diritto amministrativo, ed una prova scritta nella materia del Diritto processuale penale. Del risultato delle prove scritte si terrà conto ai fini del giudizio finale previsto dalla Scuola per il passaggio al secondo anno del corso di specializzazione.



3. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso il Tribunale è sostitutivo di ogni altra attività di *stage* e tirocinio prevista dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

**Art. 5**

**(Valutazione finale della formazione professionale)**

1. Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso il Tribunale.

2. A tal fine, il Presidente del Tribunale o un suo delegato redige una relazione finale che esprima un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 3. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola che la trasmette al Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria ai sensi dell'art. 37, comma 4, d. l. n. 98 /2011.

3. Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività formative svolte, oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale.

**Art. 6**

**(Interruzione dell'attività formativa)**

E' facoltà del Tribunale interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

**Art. 7**

**(Copertura assicurativa)**

Sarà cura dell'Università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

**Art. 8**

**(Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Direttore della Scuola.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Bologna, 8 novembre 2011

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Scutellari



Il Direttore  
della Scuola di Specializzazione  
per le professioni legali "E. Redenta"  
prof. Massimo Franzoni

